

MARINI ALEX
VIA A PRATO GIOVANNI 22 A
38068 ROVERETO (TN)

OGGETTO: Interpello n. 906-200/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
MARINI ALEX
Codice Fiscale MRNLXA77T21L174C
Istanza presentata il 29/11/2017

Con l'interpello specificato in oggetto e' stato esposto il seguente

QUESITO

Il signor Marini Alex presenta istanza di interpello al fine di ottenere un parere in merito al caso di seguito esposto:

"Il sottoscritto Alex Marini, nato a Tione di Trento, il 21 dicembre 1977 e residente a Rovereto (Tn), in via Giovanni a Prato 22/A, cap 38068, tel. +39 329 237 7480, e-mail: alex.marini1977@gmail.com, pec: alexmarini@postecert.it, codice fiscale MRNLXA77T21L174C, espone il seguente caso concreto:

alcune amministrazioni comunali della provincia autonoma di Trento - fra le quali Trento e Pergine Valsugana così come emerge dall'interrogazione presentata alla Camera dei Deputati 4/14968 il 12 dicembre 2016 - esigono la doppia applicazione dell'imposta di bollo per le richieste di occupazione del suolo pubblico per iniziative di raccolte firme a sostegno di referendum, iniziative popolari, petizioni e istanze;

l'applicazione di tale imposta limita ingiustificatamente e irragionevolmente l'esercizio e il godimento dei diritti civili e politici e, in particolare, limita l'utilizzo degli istituti di partecipazione popolare previsti dalla Costituzione (es. Artt. 50-71-75-132-138), dalle norme nazionali (es. Art.8 del TUEL) e locali (es. Art.47 Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige e capo X del TULROC) nonchè l'utilizzo degli istituti previsti dagli Statuti e dai regolamenti comunali sulla partecipazione popolare;

l'applicazione dell'imposta di bollo nei casi sopra descritti contrasta peraltro con la raccomandazione contenuta nel "Codice di buona condotta in materia di referendum" del Consiglio d'Europa che recita testualmente «laddove fosse richiesta un'autorizzazione per la raccolta delle firme per iniziative popolari o richieste di referendum lungo le strade pubbliche, tale autorizzazione può essere rifiutata unicamente in casi specifici previsti dalla legge, sulla base di un interesse pubblico dominante e conformemente al principio di uguaglianza». A tal riguardo è evidente che l'applicazione dell'imposta di bollo nei casi sopra descritti discriminerebbe i cittadini e i comitati meno abbienti rappresentando, di fatto, un ostacolo al pieno sviluppo della persona umana e all'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il contribuente ritiene che "ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) che ha aggiunto l'articolo 27-ter alla tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, riguardante gli atti, documenti e registri esenti

dall'imposta di bollo in modo assoluto, le richieste di occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dei diritti civili e politici e, nella fattispecie, le richieste di

occupazione di suolo pubblico per la raccolta delle firme connesse all'utilizzo degli istituti di partecipazione popolare non debbano essere oggetto dell'imposta di bollo. Dalla lettura dell'elenco degli atti esenti figurano infatti: petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Pertanto ritiene di dover adottare il seguente comportamento: al fine di favorire il pieno esercizio dei diritti elettorali e del diritto politico a promuovere referendum, iniziative, petizioni e istanze popolari è assicurata l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per la richiesta di occupazione del suolo pubblico per la raccolta di firme con banchetto, inclusivo di tavolo, sedie e gazebo, con riferimento a campagne relative a referendum, iniziative popolari, petizioni e istanze previste dalla Costituzione, dagli statuti comunali, metropolitani, provinciali e regionali e dalle rispettive leggi e regolamenti attuativi".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ai sensi dell'articolo 27-ter, Tabella, D.P.R. 642/72, sono esenti dall'imposta di bollo "atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".

Ai sensi dell'articolo 1 della stessa Tabella sono esenti dall'imposta le "petizioni agli organi legislativi; gli atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, gli atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale".

Si ritiene che la prima norma si riferisce ad obblighi "propri" dei partiti e movimenti politici, così come previsti nelle relative speciali disposizioni normative, mentre gli atti necessari per l'occupazione di suolo pubblico sono imposti, da leggi e

regolamenti, a tutti i soggetti giuridici.

D'altronde, l'occupazione di suolo pubblico inerisce ad un'attività, quale quella propagandistica, divulgativa e di proselitismo, che non può essere considerata imposta da una legge o da un regolamento. Ne deriva che, se si sceglie di ricorrere all'occupazione di suolo pubblico, la relativa istanza soggiace alle disposizioni di legge e non può essere ricondotta nell'ambito dell'articolo 27-ter, D.P.R. 642/72.

In merito alla seconda norma, questa Direzione ritiene che essa riguardi gli atti e documenti della procedura elettorale, ossia quelli relativi al materiale esercizio del diritto di voto, non anche alle attività collaterali.

Inoltre, il richiamo effettuato in istanza all'articolo 5 L. 157/1999, non pare rilevante ai fini dell'esenzione. Infatti, se è vero che i comuni e le provincie, in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, devono improntare i propri regolamenti al riconoscimento di speciali agevolazioni per quelle occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico (in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali, art. 63 del d.lgs. n. 446/1997), l'esclusione dall'applicazione della tassa rimane pur sempre una mera eventualità, posto che "i comuni e le provincie possono, con regolamento" "escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche", ma possono anche non prevedere tale esclusione.

Pertanto, a parere di questa Direzione, nella fattispecie in oggetto, le istanze relative all'occupazione di spazi ed aree pubbliche devono essere assoggettate ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 3, Tariffa, D.P.R. 642/72 e i provvedimenti di rilascio da parte dei comuni sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, Tariffa, D.P.R. 642/72.

IL DIRETTORE PROVINCIALE a.i.

Hildegard Olga Ungerer

(firmato digitalmente)